

**ALLEGATO 6**

**Schema di Contratto**

**Gara telematica sopra soglia comunitaria a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento *“della fornitura di sistemi gestionali in cloud”*.**

**Codice Identificativo di Gara (CIG) 8284077C97**

## TRA

Puglia Sviluppo (C.F. 01751950732), con sede in Modugno via delle Dalie snc (di seguito denominata Committente), in questo atto rappresentata dal Presidente del CdA Avv. Grazia D'Alonzo;

## E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato Appaltatore) operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_, in questo atto rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ e residente per la carica presso \_\_\_\_\_.

## PREMESSO

- che con Determina n.125 del 23 aprile 2020 Puglia Sviluppo ha determinato l'indizione di procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento "della fornitura di sistemi gestionali in cloud";
- Puglia Sviluppo, in esecuzione della determinazione di cui al punto precedente, ha proceduto all'espletamento di apposita procedura aperta sulla piattaforma EmpULIA;
- che, con Determina n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, preso atto delle risultanze finali delle operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione Giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, la stessa procedura è stata aggiudicata definitivamente a \_\_\_\_\_;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);
- che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- che le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.

## **ART. 1**

### **FONTI**

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

- a) dal Bando, dal Disciplinare, dal Capitolato tecnico adottati per la procedura di cui trattasi, parte integrante e sostanziali della Determina n.58 del 29 novembre 2018;
- b) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- c) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- d) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato suindicato, nonché da quelle altre eventuali disposizioni comunque applicabili alla fattispecie.

I contraenti dichiarano di conoscere i documenti su indicati alle lettere a), b) e c) che, conservati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

## **ART. 2**

### **OGGETTO**

L'oggetto della procedura è la fornitura e sviluppo di licenze per un Sistema di Enterprise Resource Planning (ERP) in Cloud che risulta puntualmente declinata e dettagliata in maniera più approfondita, sotto il profilo tecnico, nel capitolato tecnico.

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente ad eseguire la fornitura come richiesto dal capitolato tecnico e relativi allegati, nel rispetto della propria offerta tecnica ed economica.

## **ART. 3**

### **DURATA**

La fornitura prevede una durata di 4 anni, di cui i primi 3 mesi di avviamento, per un importo totale, oltre agli oneri, di €320.000,00, così suddiviso: €168.500 per il primo anno, comprensivo di acquisto licenze e canone annuale, servizi di avviamento e di formazione; €40.500 annuali, negli anni successivi al primo, per un totale di €121.500; € 30.000,00 per attività di manutenzione evolutiva per tutta la durata della fornitura da erogare a consumo.

In ogni caso l'affidamento dovrà concludersi entro il \_\_\_\_\_.

Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui risulti più conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore di InnovaPuglia. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto Aggregatore (art. 21, comma 5 della L.R. 37/2014).

## **ART. 4**

### **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Puglia Sviluppo, nomina, quale Responsabile dell'esecuzione del presente contratto il Dott. Andrea Vernaleone.

Al Responsabile Unico dell'esecuzione del contratto compete, in particolare:

- accertare la veridicità della documentazione prodotta dall'Appaltatore in sede di contratto e/o consegna della fornitura attestante la conformità rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
- provvede agli accertamenti in materia antimafia e a quelli ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, intendendo risolto il presente contratto in caso di esiti negativi;
- provvedere alla predisposizione dei relativi certificati di pagamento, secondo le modalità indicate al successivo art. 6 previa verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato da Equitalia Servizi S.p.a.;
- svincolare la polizza fideiussoria una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

## **ART. 5**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività come innanzi indicate e come meglio espresse nel capitolato tecnico che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a:

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili;

- assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati a Puglia Sviluppo S.p.A. e ai terzi in occasione dell'esecuzione della presente fornitura;
- tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto in sede di gara; l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Puglia Sviluppo, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne Puglia Sviluppo da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della gara in oggetto.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

## **ART. 6**

### **MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture, come segue:

- acconto del 40% sul totale del primo anno comprensivo delle licenze;
- 60% sul totale del primo anno- entro 30 gg. dalla sottoscrizione del verbale di collaudo di cui all'art. 8.3 del Capitolato, comprensivo delle licenze del primo anno;
- quota licenze entro il 31 gennaio dei quattro anni successivi;

- le eventuali giornate evolutive saranno pagate con cadenza quadrimestrale a seguito di presentazione di apposita rendicontazione.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in relazione alla prestazione fino a quel momento eseguita.

Il pagamento del saldo finale, avverrà, ai sensi dell'art. 4 co. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 231/2002.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 co. 6 del d.lgs. n. 231/2002, la verifica di conformità sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del rapporto finale.

In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del D.U.R.C.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 co.5 bis del D.Lgs.n.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica , previo rilascio del DURC .

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010.

Nel caso l'Appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

## **ART. 7**

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara.

L'Appaltatore si impegna ad evitare conflitti d'interesse. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori dell'Appaltatore e delle singole imprese che partecipano alla prestazione della fornitura.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Codice Etico di Puglia Sviluppo. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.

### **ART. 8**

#### **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.

L'Appaltatore risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

### **ART. 9**

#### **INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza della fornitura prestatato dall'Appaltatore.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.



Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali:

- a) con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro presentato in fase di offerta e oggetto del contratto per l'esecuzione dei work package e la consegna dei relativi documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- b) con riferimento ai Livelli di Servizio di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni scostamento rilevato nel periodo di osservazione rispetto ai livelli di servizio indicati.

Per tutta la durata dell'appalto dovrà essere garantito che tutti i sistemi software forniti risultino adeguati ad una gestione delle procedure in ottemperanza all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, in particolare dovranno essere opportunamente aggiornati alla data di entrata in vigore di nuova normativa contabile civilistica fiscale e del lavoro.

Nel caso si rilevi un mancato aggiornamento alle normative in vigore, l'Aggiudicatario dovrà procedere all'adeguamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ad adempiere da parte del Responsabile del contratto, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC. In caso di inadempienza, Puglia Sviluppo potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali compete al RUP su motivata proposta del DEC.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato o successivamente definite, il Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla cauzione definitiva, l'appaltatore è obbligato a

reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse del Committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il dirigente responsabile del contratto su proposta del DEC.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del DEC e del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita della fornitura appaltato. In tal caso, il Committente procede a contestare l'addebito all'Appaltatore secondo la procedura prevista all'art. 108 del d.lgs. n.50/2016.

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) Sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'Appaltatore (ai sensi dell'art. 7 del contratto e/o di quanto è specificato nel disciplinare);
- b) Violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);
- c) Perdita dei requisiti di legge per svolgere la fornitura oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) Mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista al settimo capoverso del presente articolo;
- e) Altre ipotesi previste nel capitolato, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- f) Altre ipotesi previste dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Committente per il rimanente periodo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto ed indizione di nuova gara o di affidamento della fornitura ad altro soggetto.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

## **ART. 10**

### **PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva di Puglia Sviluppo.

### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## ART. 12

### OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'Appaltatore al Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), si precisa quanto segue:

- Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Il Committente PUGLIA SVILUPPO SpA, con sede in Modugno, Via delle Dalie - Zona Industriale opera in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Società è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [pugliasviluppo@legalmail.com](mailto:pugliasviluppo@legalmail.com) ovvero scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali presso la sede suindicata.
- Finalità del trattamento e base giuridica: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Tutti i dati personali a Lei riferiti vengono, pertanto, utilizzati esclusivamente per dare esecuzione a specifici obblighi normativi e di contratto, anche per quel che concerne i profili amministrativi, fiscali, contabili.
- Dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, i Suoi dati saranno utilizzati per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 10 anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge ed, in ogni caso, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti.

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. Alcune informazioni potranno essere trasmesse a società e/o consulenti ed altri enti terzi che prendono parte ai nostri processi interni (es. consulente fiscale, banche) per ottemperare a specifici obblighi contrattuali, contabili e/o di legge; inoltre alcuni suoi dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle finalità istituzionali di detti Enti, nonché per ottemperare a specifici obblighi di legge e regolamentari. Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.
- Diritti dell'Appaltatore: relativamente ai suddetti dati, all'Appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato GDPR. E' possibile in qualsiasi momento, contattare il RPD ai recapiti sopra indicati per conoscere l'elenco dei Responsabili e per esercitare i seguenti diritti: revocare il consenso, chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all'autorità di controllo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

## **ART. 13**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DEI DATI ELABORATI**

La Ditta si obbliga ad agire in modo che il personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati, tutti i dati e le informazioni tecniche ed amministrative di cui venga a conoscenza o in possesso.

## **ART. 14**

### **CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà svincolata nei modi e termini previsti all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

## **ART. 15**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONI DI AZIENDA E ATTI DI TRAFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE - CESSIONE DEL CREDITO**

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'appaltatore, si applicherà l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

## **ART. 16**

### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'amministrazione regionale o in solido con l'ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni indennizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile dell'esecuzione del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto da Puglia Sviluppo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il responsabile dell'esecuzione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 co. 5 del citato decreto legislativo, il responsabile dell'esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Puglia Sviluppo si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

## **ART. 17**

### **GRAVE ERRORE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Puglia Sviluppo proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Puglia Sviluppo ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura.

## **ART. 18**

### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il contratto potrà risolversi, oltre che nei casi previsti dal presente contratto, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza delle prestazioni allorquando l'Appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l'intimazione ad adempiere a quanto necessario per eliminare la situazione di inadempienza, non ottemperi entro il termine perentorio che verrà da questi assegnato.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Puglia Sviluppo e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.



## **ART. 19**

### **DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "*disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*", con la sottoscrizione del contratto presente l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, Puglia Sviluppo effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

## **ART. 20**

### **FORO COMPETENTE**

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

## **ART. 21**

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso la ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi alle prestazioni di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

## **ART. 22**

### **SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA**

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. *reverse charge*), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di *split payment*.

Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato elettronico con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; Puglia Sviluppo erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

Bari, \_\_\_\_\_

Per Puglia Sviluppo

Per l'Appaltatore